

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

TESTO VIGENTE

Articolo 7 – IL SEGRETARIO COMUNALE

1. L'Ente ha un Segretario titolare, iscritto all'Albo di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario Comunale sono attribuite le competenze di legge ed esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, nell'ambito della qualifica e delle disposizioni del C.C.N.L. della categoria ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000.

TESTO MODIFICATO

Articolo 7 – IL SEGRETARIO COMUNALE

1. L'Ente ha un Segretario titolare, iscritto all'Albo di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario Comunale sono attribuite le competenze di legge ed esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, nell'ambito della qualifica e delle disposizioni del C.C.N.L. della categoria ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Il Segretario Comunale titolare, nell'espletamento delle proprie funzioni, può essere coadiuvato da un Vicesegretario che lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza e impedimento. Il Vicesegretario viene individuato dal Sindaco, per un periodo non superiore al suo mandato, tra i responsabili di Servizio purché in possesso del titolo di laurea adeguato all'accesso alla carriera del Segretario Comunale. Può essere revocato dall'incarico in caso di gravi inadempienze e violazioni dei doveri di ufficio. Inoltre il Vicesegretario può sostituire il Segretario Comunale, nel caso di vacanza della sede di segreteria, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di nomina e comunque non oltre i 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco.